



A.D. MDLXII

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO (art. 38 dello Statuto)

(Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011)

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'elezione di una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei Consigli dei Dipartimenti, a norma dell'articolo 38 dello Statuto dell'Ateneo.

Articolo 2 - Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nei Consigli dei Dipartimenti è stabilita in proporzione di un rappresentante ogni venti docenti.
2. Qualora il numero dei rappresentanti non si configuri come numero intero, al fine di determinare il numero dei rappresentanti da eleggere si procede all'arrotondamento all'unità superiore della frazione che supera lo 0,5.

Articolo 3 - Elettorato Attivo e passivo

1. Ha diritto all'elettorato attivo il personale tecnico-amministrativo di ruolo afferente al Dipartimento.
2. L'elettorato passivo è riservato al personale tecnico-amministrativo di ruolo afferente al Dipartimento che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 4 - Indizione delle elezioni

1. L'elezione è indetta dal Direttore del Dipartimento, almeno un mese prima della scadenza del mandato, e gli aventi diritto al voto sono convocati almeno 15 giorni prima delle votazioni.
2. L'avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l'ubicazione del seggio elettorale, la data e l'ora di svolgimento delle votazioni; esso è immediatamente reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.
3. I seggi elettorali sono ubicati presso ciascun Dipartimento e rimangono aperti per un solo giorno, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Articolo 5 - Votazioni

1. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.



A.D. MDLXII

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Articolo 6 - Commissione elettorale

1. Il Direttore nomina una Commissione elettorale formata da tre aventi diritto al voto, di cui uno con funzioni di presidente e uno di segretario.
2. La Commissione elettorale redige un verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

Articolo 7 - Nomina

1. Gli eletti sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni accademici e, comunque, sino alla nomina degli eletti per il triennio successivo.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione dello Statuto dell'Ateneo, l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo è indetta dal Rettore, con proprio decreto, nel quale sono indicate le modalità di costituzione dei seggi e delle Commissioni elettorali, prevedendo un'unica giornata elettorale, da tenersi il giorno 13 gennaio 2012.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Poiché sussistono ragioni di urgenza, il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione da parte del Rettore.